



**Ordinanza municipale  
sulle indennità per  
lavoro notturno e nei  
giorni di riposo  
secondo ROD, per il  
servizio di picchetto,  
per missioni d'ufficio,  
per utilizzo automezzi  
privati, per rimborso  
pasti e per mansioni  
speciali**

## **Indice**

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| <b>Art. 1</b>  | <b>Oggetto</b>  | <b>2</b> |
| <b>Art. 2</b>  | <b>Disposizioni generali</b>                              | <b>2</b> |
| <b>Art. 3</b>  | <b>Lavoro notturno e nei giorni di riposo secondo ROD</b> | <b>2</b> |
| <b>Art. 4</b>  | <b>Servizio di picchetto</b>                              | <b>2</b> |
| <b>Art. 5</b>  | <b>Missioni d'ufficio</b>                                 | <b>2</b> |
| <b>Art. 6</b>  | <b>Utilizzo automezzi privati</b>                         | <b>3</b> |
| <b>Art. 7</b>  | <b>Rimborso pasti</b>                                     | <b>3</b> |
| <b>Art. 8</b>  | <b>Mansioni speciali</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>Art. 9</b>  | <b>Indicizzazione</b>                                     | <b>4</b> |
| <b>Art. 10</b> | <b>Entrata in vigore</b>                                  | <b>4</b> |



fuori Cantone

rimborso delle spese effettive, previa presentazione del relativo giustificativo, per pasto, al massimo CHF 30.00.

Le spese per il pranzo e la cena sono riconosciute se l'assenza del collaboratore avviene tra le ore 11.00 e le ore 13.00 rispettivamente tra le ore 18.00 e le ore 20.00.

Agli effetti della presente ordinanza, le missioni d'ufficio effettuate in Mesolcina, Calanca e a Campione d'Italia sono parificate a quelle nel Cantone.

<sup>2</sup>Sono inoltre rifuise, dietro presentazione del relativo giustificativo, le spese effettive di viaggio e meglio al massimo il costo del biglietto del mezzo di trasporto alla tariffa ordinaria, di principio in 2<sup>a</sup> classe.

In casi particolari, se necessario per motivi di lavoro, il Direttore del Settore Risorse umane (rispettivamente per l'Azienda Multiservizi Bellinzona il Responsabile del suo Servizio Risorse umane) può autorizzare la rifusione delle spese di viaggio in 1<sup>a</sup> classe o altro.

Il costo dell'abbonamento "metà-prezzo" è rimborsato qualora il costo dei viaggi effettuati con i mezzi pubblici (a metà prezzo) per conto del Comune sia maggiore o uguale al doppio di quello dell'abbonamento stesso.

<sup>3</sup>Se la missione lo richiede, vengono rimborsate le spese effettive del pernottamento (di principio per hotel a 3 stelle e al massimo CHF 150.- per notte, colazione inclusa), dietro presentazione dei relativi giustificativi.

L'indennità per il pernottamento è riconosciuta se non è possibile rientrare al domicilio privato prima delle 24.00 o a chi deve partire prima delle 05.00.

**Art. 6 Utilizzo automezzi privati**

<sup>1</sup>Di principio i collaboratori devono far capo ai veicoli di servizio, ai mezzi di trasporto pubblici ed ognuno deve ridurre al minimo i propri viaggi di servizio ed allestire i programmi di lavoro in modo da causare le minori spese possibili al Comune.

<sup>2</sup>L'uso di automezzi privati è consentito soltanto, previa autorizzazione del rispettivo Direttore di Settore, a destinazione di località non servite da mezzi di trasporto pubblici o raggiungibili con notevole disagio, a causa degli orari inadeguati o della insufficiente frequenza di corse o dell'eccessiva durata del viaggio. In via eccezionale è consentito l'uso di automezzi privati anche a destinazione di altre località, quando si tratti del trasporto di più di una persona o siano richiesti, nel luogo di destinazione, spostamenti di una certa importanza e salvo esigenze particolari di servizio.

<sup>3</sup>L'indennità chilometrica è fissata in CHF 0.60 per l'uso dell'automobile, qualunque sia la potenza del veicolo e il numero dei passeggeri e in CHF 0.30 per l'uso del ciclomotore/motocicletta.

<sup>4</sup>La percorrenza chilometrica è calcolata in base al tragitto più breve (da località a località), sulla base del calcolatore d'itinerari del Touring club svizzero (TCS).

Il tragitto dal domicilio o luogo di residenza al luogo di lavoro, come pure la medesima distanza fra il luogo di domicilio o di residenza e il luogo della missione, non dà diritto ad indennità.

**Art. 7 Rimborso pasti**

Ai collaboratori che occasionalmente si trovano, previa autorizzazione del proprio funzionario dirigente, su di un cantiere o fuori dalla sede di lavoro e non possono rientrare al domicilio privato o lavorativo per un pasto principale è prevista un'indennità pari a CHF 20.00 per pasto.

